



AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA

**Dipartimento Interaziendale Acquisti e logistica
Area Vasta Venezia e Rovigo**

FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN NOLEGGIO PER LE AZIENDE ULSS 12 VENEZIANA E ULSS 14 CHIOGGIA

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico e d'Oneri ha per oggetto la fornitura in noleggio, comprensiva di tutti i servizi connessi, di sistemi antidecubito, le cui caratteristiche tecniche sono elencate dettagliatamente nel prosieguo per le Aziende ULSS 12 Veneziana e ULSS 14 Chioggia per il periodo di 5 anni.

La fornitura è suddivisa in 2 Lotti, i cui quantitativi annui e/o mensili presunti sono riportati al successivo art. 4.

Le quantità complessive annue potranno variare in aumento o in diminuzione nella misura del 20% (venti per cento) senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazione di prezzo.

I lotti risultano i seguenti:

LOTTO 1: Fornitura di materassi antidecubito di tipo A, B, e C, in noleggio, per i Presidi Ospedalieri di Mestre, Venezia e Chioggia.

LOTTO 2: Fornitura di materassi antidecubito di tipo D1 e D2, in noleggio, per i pazienti territoriali dell'ULSS 14 di Chioggia.

Unitamente alla fornitura, il/i Fornitore/i aggiudicatario/i di ciascun lotto dovrà/dovranno prestare i servizi connessi; per tali servizi le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

La fornitura dovrà rispondere a quanto previsto dal presente documento e a quanto dichiarato dalla Imprese concorrenti nell'Allegato 2 "Scheda Offerta Tecnica". Il presente documento definisce inoltre le caratteristiche minime dei relativi servizi connessi.

ART. 2 - AZIENDA TITOLARE DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI

L'Azienda ULSS 12 Veneziana è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara sino alla individuazione delle ditte aggiudicatarie.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la ditta aggiudicataria e l'Azienda ULSS 12 Veneziana e l'Azienda ULSS 14 di Chioggia per le quali la gara viene indetta.

Resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda ULSS 12 la titolarità della gestione giuridico-amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso in ordine alla procedura di gara;



- acquisizione documentazione antimafia e controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 per la stipula dei contratti;
- eventuale espletamento della procedura di revisione prezzi.

Nell'ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell'esclusiva competenza della Azienda ULSS 14 di Chioggia, nonché dell'Azienda ULSS 12 per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico-amministrativa delle seguenti attività:

- assunzione diretta nei confronti dell'aggiudicatario dell'autonoma gestione del rapporto negoziale relativo alla quota di fornitura di propria competenza;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di fornitura, relativamente alle attività sopraindicate;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura;
- valutazione in merito all'eventuale "cessione del contratto" a seguito di modifiche della soggettività giuridica del contraente.

ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE

La fornitura avrà durata di 60 (sessanta) mesi dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione.

Qualora le Aziende Sanitarie, prima della scadenza dei contratti, non abbiano potuto provvedere ad aggiudicare una nuova fornitura per il periodo successivo, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni per un ulteriore periodo di tre mesi.

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui i prodotti oggetto della presente fornitura siano oggetto di assegnazione regionale centralizzata.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

➤ CARATTERISTICHE GENERALI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, tutti i sistemi, di seguito descritti, dovranno essere:

- Marchi CE secondo la Direttiva Europea 93/42 recepita con D. Lgs. 46/97 (successive modifiche od integrazioni) e 2007/47/CE.
- Conformi alle norme CEI 62-5 (II o III edizione) e s.m.i..
- Conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta (Allegato 2 "Scheda Offerta Tecnica").
- Certificati secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco. Per i sistemi dotati di parti imbottite (es. in schiuma) è richiesta la certificazione classe 1.IM per le parti interessate, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2002, titolo II art. 3 punto 3.2.
- Iscritti alla Banca Dati del Ministero della Salute in ottemperanza degli obblighi di comunicazione e informazione previsti nell'art. 13 del Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche ed integrazioni.



Tutti i sistemi offerti devono essere adattabili ai letti articolati presenti nell'ambito delle Aziende (ad esempio: letti di rianimazione, terapia intensiva e degenza in genere) e in particolare:

- Consentire un rapido sgonfiamento per gli interventi di rianimazione CPR. Tale funzione deve essere facilmente identificabile, visibile e facilmente utilizzabile.
- Essere batteriostatici, antistatici ed ignifughi e quant'altro previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; la copertura inoltre deve prevenire la formazione di odori stantii.
- Essere a basso consumo energetico, silenziosi e rispondere alle vigenti normative di sicurezza.
- Dotati di dispositivi di ancoraggio al letto del paziente o di altro sistema equivalente.
- Dotati di superfici (sia il materasso che la pompa) facili da sanificare.
- Rispondenti alle vigenti normative di sicurezza per gli operatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. in particolare per la movimentazione dei carichi da parte degli operatori.
- Dotati di cavi/spine idonee all'uso senza bisogno di utilizzare prolunghe, riduttori, adattatori, ecc. salvo diverso accordo con le Aziende.
- Possedere la funzione di massimo gonfiaggio per la funzione di nursing.
- Essere in produzione alla data di presentazione delle offerte.

I presidi e tutte le parti/componenti che lo costituiscono devono essere *latex free*.

I sistemi da fornire devono essere, inoltre, comprensivi di tutti gli accessori necessari al funzionamento, nessuno escluso. Se ai fini della manutenzione è necessaria ulteriore strumentazione dedicata, essa deve essere inclusa nella fornitura.

➤ **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

Per caratteristiche tecniche minime si intendono quelle specifiche tecniche minime che ciascun materasso deve necessariamente possedere pena l'esclusione e sottoriportate per ogni lotto.

LOTTO 1 OSPEDALIERO (CIG 29153395D8)

MATERASSO TIPO A - sistemi terapeutici antidecubito per la terapia di lesioni da decubito fino al 4° stadio e/o di pazienti ad altissimo rischio di insorgenza.

Superficie a pressione alternata/fluttuazione dinamica.

- Materassi anallergici, completamente sostitutivi del materasso ospedaliero, realizzati integralmente da celle ad aria sostituibili singolarmente, la cui pressione di contatto deve essere inferiore alla pressione di occlusione capillare P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali) per oltre metà del ciclo di funzionamento;
- regolazione automatica delle pressioni di appoggio in base al peso e alla posizione assunta dal paziente (no bottom out). In particolare devono essere in grado di equilibrare automaticamente e continuativamente le pressioni di contatto per ogni cambio di posizione senza necessità di impostazione manuale dell'operatore con soluzioni tecniche o tecnologiche dimostrabili attraverso brevetti e manuale d'uso originali del produttore, ottimizzando lo scarico delle pressioni di contatto;
- dimensioni del presidio: larghezza centimetri 80-90, lunghezza centimetri 195-210;
- altezza delle celle attive non inferiore a 18 centimetri;
- portata terapeutica non inferiore 170 chilogrammi;
- autonomia di almeno 5 ore di gonfiaggio in assenza di connessione elettrica;
- compressore dotato di pannello di controllo con comandi semplici e facilmente visibili, con sistemi di controllo interno e di allarme per anomalie di funzionamento acustici/visivi;



- telo di copertura completamente asportabile, in materiale che eviti attrito ed effetto amaca, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e all'aria, lavabile, anallergico e latex free;
- materasso totalmente radiotrasparente.

⇒ **QUANTITA' MATERASSO TIPO A:**

PRESIDIO OSPEDALIERO	N. GIORNI/ANNO PER NOLEGGIO A GIORNATA	CANONE GIORNALIERO MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO A GIORNATA (IVA ESCLUSA)	N. PRESIDII PER NOLEGGIO CONTINUATIVO	CANONE MENSILE MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO CONTINUATIVO (IVA ESCLUSA)
Ospedale SS. Giovanni e Paolo Venezia	769	Euro 15,00	0	Euro 382,50
Ospedale dell'Angelo Mestre	3.077	Euro 15,00	10	Euro 382,50
Ospedale di Chioggia	16	Euro 15,00	0	Euro 382,50

Si precisa sin d'ora che nel caso di attivazione del noleggio continuativo per gli Ospedali di Venezia e Chioggia sarà applicato il canone a base d'asta al netto del ribasso proposto dalla ditta in sede di offerta.

MATERASSO TIPO B: sistemi terapeutici antidecubito per la terapia di lesioni da decubito fino al 3° stadio e/o di pazienti ad altissimo rischio di insorgenza.

Superficie a pressione alternata/fluttuazione dinamica.

- Materassi anallergici, integrativi del materasso ospedaliero realizzati integralmente da celle ad aria sostituibili singolarmente, la cui pressione di contatto deve essere inferiore alla pressione di occlusione capillare P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali) per oltre metà del ciclo di funzionamento;
- regolazione automatica delle pressioni di appoggio in base al peso e alla posizione assunta dal paziente (no bottom out). In particolare devono essere in grado di equilibrare automaticamente e continuativamente le pressioni di contatto per ogni cambio di posizione senza necessità di impostazione manuale dell'operatore con soluzioni tecniche o tecnologiche dimostrabili attraverso brevetti e manuale d'uso originali del produttore, ottimizzando lo scarico delle pressioni di contatto;
- dimensioni del presidio: larghezza centimetri 80-90, lunghezza centimetri 195-210;
- altezza delle celle attive non inferiore a 11 centimetri;
- portata terapeutica non inferiore a 150 chilogrammi;
- autonomia di almeno 5 ore di gonfiaggio in assenza di connessione elettrica;
- compressore dotato di pannello di controllo con comandi semplici e facilmente visibili, con sistemi di controllo interno e di allarme per anomalie di funzionamento acustici/visivi;
- telo di copertura completamente asportabile, in materiale che eviti attrito ed effetto amaca, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e all'aria, lavabile, anallergico e latex free;
- materasso totalmente radiotrasparente.

⇒ **QUANTITA' MATERASSO TIPO B:**



PRESIDIO OSPEDALIERO	N. GIORNI/ANNO PER NOLEGGIO A GIORNATA	CANONE GIORNALIERO MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO A GIORNATA (IVA ESCLUSA)	N. PRESIDII PER NOLEGGIO CONTINUATIVO	CANONE MENSILE MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO CONTINUATIVO (IVA ESCLUSA)
Ospedale SS. Giovanni e Paolo Venezia	3.634	Euro 12,30	7	Euro 313,65
Ospedale dell'Angelo Mestre	6.327	Euro 12,30	28	Euro 313,65
Ospedale di Chioggia	5.311	Euro 12,30	3	Euro 313,65

MATERASSO TIPO C: sistemi terapeutici antidecubito per la prevenzione in pazienti ad alto rischio di insorgenza.

Superficie a pressione alternata/fluttuazione dinamica.

- Materassi anallergici, integrativi del materasso ospedaliero realizzati integralmente da celle ad aria sostituibili singolarmente, la cui pressione di contatto deve essere inferiore alla pressione di occlusione capillare P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali) per oltre metà del ciclo di funzionamento;
- regolazione automatica delle pressioni di appoggio in base al peso e alla posizione assunta dal paziente (no bottom out). In particolare devono essere in grado di equilibrare automaticamente e continuativamente le pressioni di contatto per ogni cambio di posizione senza necessità di impostazione manuale dell'operatore con soluzioni tecniche o tecnologiche dimostrabili attraverso brevetti e manuale d'uso originali del produttore, ottimizzando lo scarico delle pressioni di contatto;
- dimensioni del presidio: larghezza centimetri 80-90, lunghezza centimetri 195-210;
- altezza delle celle attive non inferiore a centimetri 10;
- portata terapeutica non inferiore 150 chilogrammi;
- autonomia di almeno 2 ore di gonfiaggio in assenza di connessione elettrica;
- compressore dotato di pannello di controllo con comandi semplici e facilmente visibili, con sistemi di controllo interno e di allarme per anomalie di funzionamento acustici/visivi
- telo di copertura completamente asportabile, in materiale che eviti attrito ed effetto amaca, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e all'aria, lavabile, anallergico e latex free;
- materasso totalmente radiotrasparente.

⇒ **QUANTITA' MATERASSO TIPO C:**

PRESIDIO OSPEDALIERO	N. GIORNI/ANNO PER NOLEGGIO A GIORNATA	CANONE GIORNALIERO MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO A GIORNATA (IVA ESCLUSA)	N. PRESIDII PER NOLEGGIO CONTINUATIVO	CANONE MENSILE MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO CONTINUATIVO (IVA ESCLUSA)
Ospedale SS. Giovanni e Paolo Venezia	4.199	Euro 9,00	52	Euro 229,50
Ospedale dell'Angelo Mestre	2.842	Euro 9,00	34	Euro 229,50



Ospedale di Chioggia	1.391	Euro 9,00	3	Euro 229,50
----------------------	-------	-----------	---	-------------

LOTTO 2 DOMICILIARE (CIG 2915424BFB):

MATERASSO TIPO D1: “preventivo”

- Materassi anallergici e ad aria, integrativi del materasso, la cui pressione di contatto deve essere inferiore alla pressione di occlusione capillare P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali) per oltre metà del ciclo di funzionamento, o a riequilibratura dinamica automatica delle pressioni, in grado di ridurre la pressione di contatto della cute inferiore alla pressione di occlusione dei capillari P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali);
- altezza non inferiore a centimetri 12;
- portata terapeutica non inferiore a 150 kg;
- compressore dotato di pannello di controllo con comandi semplici e facilmente visibili, con sistemi di controllo interno e di allarme per anomalie di funzionamento acustici/visivi;
- mantenimento di gonfiaggio in assenza di connessione elettrica, minimo 2 ore;
- telo di copertura completamente asportabile, in materiale che eviti attrito ed effetto amaca, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e all'aria, lavabile, anallergico e latex free;
- materasso totalmente radiotrasparente.

⇒ QUANTITA' MATERASSO TIPO D1:

DISTRETTO	N. GIORNI/ANNO PER NOLEGGIO A GIORNATA	CANONE GIORNALIERO MASSIMO A BASE D'ASTA PER NOLEGGIO A GIORNATA (IVA ESCLUSA)
Distretto di Chioggia	1.059	Euro 5,50

MATERASSO TIPO D2: “curativo”

- Materassi anallergici e ad aria, integrativi del materasso, la cui pressione di contatto deve essere inferiore alla pressione di occlusione capillare P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali) per oltre metà del ciclo di funzionamento, o a riequilibratura dinamica automatica delle pressioni, in grado di ridurre la pressione di contatto della cute inferiore alla pressione di occlusione dei capillari P.O.C. (vedi valori di riferimento internazionali);
- altezza non inferiore a centimetri 20;
- portata terapeutica non inferiore a 150 kg;
- compressore dotato di pannello di controllo con comandi semplici e facilmente visibili, con sistemi di controllo interno e di allarme per anomalie di funzionamento acustici/visivi;
- mantenimento di gonfiaggio in assenza di connessione elettrica, minimo 2 ore;
- funzionamento statico della sezione superiore (zona testa);
- telo di copertura completamente asportabile, in materiale che eviti attrito ed effetto amaca, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e all'aria, lavabile, anallergico e latex free;
- materasso totalmente radiotrasparente.

⇒ QUANTITA' MATERASSO TIPO D2:

DISTRETTO	N. GIORNI/ANNO	CANONE GIORNALIERO MASSIMO A
------------------	-----------------------	-------------------------------------



	PER NOLEGGIO A GIORNATA	BASE D'ASTA PER NOLEGGIO A GIORNATA (IVA ESCLUSA)
Distretto di Chioggia	3.092	Euro 6,50

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO

L'Impresa dovrà provvedere con personale e mezzi propri alla consegna, presso le Unità Operative delle Aziende o presso il domicilio dei pazienti, dei sistemi richiesti e relativi teli ed al successivo ritiro. Dovrà inoltre, provvedere alle operazioni di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sanificazione e disinfezione dei sistemi.

Il servizio riguardante il **LOTTO 1** dovrà essere svolto presso gli Ospedali delle Aziende Sanitarie n. 12 e 14.

Il servizio riguardante il **LOTTO 2** dovrà essere svolto presso il domicilio dei pazienti del territorio dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia.

Per **entrambi i lotti** e **per tutte le tipologie di sistemi** l'Impresa/e dovrà/nno garantire la fornitura della documentazione tecnica di utilizzo (manuale d'uso in lingua italiana), per ogni unità operativa ospedaliera e per ogni paziente sul territorio.

La ditta/e aggiudicataria/e dovrà inoltre dotare il personale incaricato del servizio presso le Aziende Sanitarie e i domicili dei pazienti di un apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 6. MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) con ogni onere a carico del/dei Fornitore/i, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico delle Aziende Sanitarie.

Le bolle di consegna dovranno essere in duplice copia, una di queste firmata per ricevuta, resterà al fornitore, e dovranno indicare obbligatoriamente:

- data e luogo di consegna del sistema antidecubito,
- il tipo di sistema antidecubito e relativa matricola,
- l'identificativo del paziente (solo per il noleggio a chiamata ospedaliero e domiciliare).

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora il sistema antidecubito venisse respinto.

L'Impresa/Le Imprese dovrà/anno essere in possesso di un supporto informatico tale da garantire l'elaborazione di dati statistici quali i giorni di effettivo utilizzo dei sistemi e il numero di pazienti trattati per Unità Operativa. Tali dati dovranno essere disponibili in qualsiasi momento per le Aziende.

L'Impresa dovrà organizzare tutte le attività in modo tale da non intralciare il regolare svolgimento delle attività sanitarie e rispettare i tempi previsti per l'esecuzione dei servizi.

► NOLEGGIO SU CHIAMATA OSPEDALIERO (LOTTO 1)

Per quanto riguarda il noleggio su chiamata, per tutti i materassi ospedalieri, salvo diverso accordo con l'Azienda Sanitaria, l'Impresa aggiudicataria dovrà:

- effettuare la consegna, l'installazione ed il ritiro dei materassi nel termine di **24 ore solari** dalla richiesta compresi festivi e prefestivi presso le Unità Operative di degenza;



- garantire la sostituzione di teli coprimaterasso, attraverso il ritiro dei teli di copertura sporchi e la consegna di quelli sanificati, ogniqualevolta necessario (in caso di contaminazione, rottura, ecc.) e comunque secondo il giudizio insindacabile del personale sanitario di riferimento, entro **24 ore solari** dalla richiesta.

La richiesta di consegna e di ritiro dei materassi e di sostituzione dei teli coprimaterasso avverrà tramite fax o altro sistema informatico fornito dalla Ditta aggiudicataria.

► **NOLEGGIO CONTINUATIVO OSPEDALIERO (LOTTO 1)**

Il tipo, il numero di materassi per i quali è previsto il noleggio continuativo sono quelli indicati nell'Allegato 1 "Schema Offerta Economica".

Per quanto riguarda il noleggio continuativo, per tutti i materassi ospedalieri l'Impresa aggiudicataria dovrà:

- assicurare una dotazione di teli coprimaterasso supplementare in numero adeguato, previ accordi con le singole Unità Operative ospedaliere, tali da consentire un continuo utilizzo del materasso;
- ritirare i teli sporchi e consegnare quelli sanitizzati entro **24 ore solari** dalla richiesta;
- effettuare obbligatoriamente ogni 3 mesi una sanitizzazione completa dell'intero sistema; il sistema ritirato dovrà comunque essere sostituito, per tutta la durata dell'operazione, con un identico sistema senza che vi sia soluzione di continuità.

L'Azienda Sanitaria, nei casi di inquinamento microbiologico del sistema accertati tramite cultura microbiologica, richiederà alla/e ditta/e aggiudicataria/e la sostituzione del sistema senza alcun costo aggiuntivo.

► **NOLEGGIO DOMICILIARE (LOTTO 2)**

Per quanto riguarda il noleggio domiciliare l'Impresa aggiudicataria dovrà:

- effettuare la consegna, l'installazione ed il ritiro dei materassi, nel termine di **24 ore solari** dalla richiesta, compresi festivi e prefestivi, presso il domicilio del paziente indicato dal Distretto;
- assicurare una dotazione di teli coprimaterasso supplementare in numero adeguato tale da consentire il continuo utilizzo del materasso;
- ritirare i teli sporchi e consegnare quelli sostitutivi entro **24 ore solari** dalla richiesta,
- effettuare obbligatoriamente ogni sei mesi una sanitizzazione completa dell'intero sistema; il sistema ritirato dovrà comunque essere sostituito, per tutta la durata dell'operazione, con un identico sistema senza che vi sia soluzione di continuità.

ART. 7 - MANUTENZIONE

Per tutti i materassi l'/le Impresa/e aggiudicataria/e dovrà/dovranno garantire un servizio di assistenza tecnica attivo per 365 gg. all'anno, 24 ore su 24, con interventi per guasti e/o di manutenzione ordinaria o straordinaria e sostituzione delle unità non riparabili entro le successive **24 ore solari** dalla chiamata.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI TRATTAMENTI SUI SISTEMI

La sanificazione e la disinfezione, a perfetta regola d'arte, dovranno essere effettuate su tutti i sistemi forniti, con prodotti privi di alcoli, fenoli o tossici.



Il processo di disinfezione dovrà garantire l'eliminazione dei germi patogeni e la riduzione entro limiti accettabili dei germi non patogeni.

La sanificazione, praticata su tutti i sistemi, dovrà garantire:

- eliminazione di sporco e macchie;
- eliminazione di odori;
- eliminazione di ogni traccia di detergenti che possano essere responsabili di allergie e irritazioni.

I sistemi forniti dovranno possedere un tagliando di controllo attestante l'avvenuta sanificazione e disinfezione del sistema stesso e dei singoli complementi. Il tagliando di controllo deve essere consegnato al personale sanitario di riferimento.

La parte gonfiabile del materasso e la cover di protezione dovranno essere sottoposte ad un integrale lavaggio in acqua.

L'asciugatura non dovrà lasciare un tasso di umidità residua superiore al 5%.

Dopo l'essiccazione tutto il materiale dovrà essere sottoposto ad una attenta verifica al fine di individuare eventuali anomalie.

Infine il materasso e la relativa cover dovranno essere introdotti in una busta polietilenica.

Il tubo ed il compressore dei sistemi dovranno essere sottoposti a pulizia delle superfici esterne, utilizzando sostanze detergenti e disinfettanti.

Nel contempo l'unità di pompaggio dovrà essere sottoposta a routinari interventi di manutenzione ordinaria, quali pulizia del filtro dell'aria, controllo delle condizioni del cavo elettrico, ecc.

► **ATTREZZATURE E LOCALI**

Le modalità di lavaggio e disinfezione dovranno essere comunque effettuate secondo le specifiche dettate dalla Casa Costruttrice del manufatto e che accompagnano lo stesso, così come previsto dalle procedure per la marchiatura CE.

L'intero processo di lavorazione dovrà essere effettuato con attrezzature e in locali adibiti esclusivamente al trattamento di sistemi sanitari.

Le aree di produzione e di stoccaggio dei sistemi puliti dovranno essere isolate e separate dalla zona sporca di eventuale cernita e disinfezione.

Il trasporto con mezzi a ciò dedicati deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie obbligatorie.

Di tutto ciò sarà effettuata verifica nei confronti della/e Ditta/e aggiudicataria/rie e tale verifica condizionerà l'efficacia dell'aggiudicazione al pari delle verifiche amministrative.

ART. 9 – R.U.P. AZIENDALI E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

Ogni Azienda Sanitaria procederà alla nomina di un R.U.P. aziendale e di un Direttore dell'esecuzione.

Il R.U.P. aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, assume specificatamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.



ART. 10. - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Qualora, durante il periodo contrattuale, il Fornitore metta in commercio sistemi analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, a parità di condizioni economiche e contrattuali, dovrà segnalare alle Aziende Sanitarie tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore dovrà, inoltre, indicare contestualmente quali sistemi aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per essi, allegare la documentazione richiesta compilando l'allegato 2 "Scheda Offerta Tecnica".

Le Aziende Sanitarie procederanno alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi sistemi, dandone successivamente comunicazione al Fornitore.

ART. 11 - FUORI PRODUZIONE

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei sistemi offerti per messa "fuori produzione" degli stessi da parte della casa produttrice, dovrà segnalare alle Aziende Sanitarie tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore dovrà, inoltre, indicare contestualmente quali sistemi aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per essi, allegare la documentazione richiesta compilando l'allegato 2 "Scheda Offerta Tecnica".

Le Aziende Sanitarie procederanno, quindi, alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi sistemi, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, dovrà adeguare la propria proposta e comunicarla alle Aziende Sanitarie. Queste disporranno di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova proposta; in mancanza di accettazione, le Aziende Sanitarie avranno facoltà di recesso.

ART. 12 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI

Dai Documenti di valutazione dei rischi da interferenze relativi alla fornitura in questione elaborati dal Servizio Prevenzione e Protezione ULSS 12 e dall'Ufficio Approvvigionamento - Servizio Prevenzione e Protezione ULSS 14 (allegati al presente capitolato), risultano i seguenti costi della sicurezza riferiti al Lotto 1, alla durata di 60 mesi e non soggetti a ribasso:

ULSS 12 Euro 588,00

ULSS 14 Euro 588,00

Tali costi sono da intendersi aggiuntivi rispetto all'importo complessivo d'offerta.

I costi per l'informazione e formazione dei lavoratori saranno corrisposti da ciascuna Azienda Sanitaria a seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante che attesti l'avvenuta effettuazione del modulo.

I corrispettivi per le riunioni di coordinamento, saranno corrisposti da ciascuna Azienda Sanitaria dopo l'effettuazione delle stesse.

In entrambi i casi dovrà essere presentata apposita fattura.



ART. 13 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I canoni di riferimento per la fatturazione saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in sede di offerta sul canone a base d'asta indicato nel presente capitolato. I canoni saranno considerati con due cifre decimali (es. Euro 13,3875 verrà considerato: Euro 13,38; Euro 14,9625 verrà considerato: Euro 14,96).

La fatturazione, fatta mensilmente e posticipatamente ad ogni singola Azienda ULSS per quanto di competenza, dovrà essere accompagnata:

- per il noleggio a chiamata ospedaliero e distrettuale: dal computo delle giornate di noleggio del mese, distintamente per tipo di sistema antidecubito e per unità operativa/Distretto, specificando la relativa matricola e l'identificativo del paziente;
- per il noleggio continuativo ospedaliero: dal computo dei sistemi a noleggio per unità operativa distintamente per tipo di sistema antidecubito, specificando la relativa matricola;

I giorni effettivi di noleggio a chiamata da contabilizzare per tutti i lotti e per tutte le tipologie di materasso, decorreranno dal giorno successivo a quello di consegna, fino alla data di fine noleggio compresa, che sarà quella comunicata dai reparti Ospedalieri e/o dal Distretto competente.

Per i noleggi continuativi la fatturazione posticipata mensile decorre dal giorno successivo alla consegna. Nel caso di inizio/fine del noleggio in corso del mese la fatturazione farà riferimento alle giornate di effettivo utilizzo.

Le fatture saranno esaminate al fine di accertarne:

- a) la rispondenza delle giornate di noleggio effettuate con quelle richieste;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli previsti dal contratto;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

L'Azienda Sanitaria interessata può sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana al quale si rinvia.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La/e ditta/e aggiudicataria/e si assume/ono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

Nel corso del primo anno i prezzi resteranno fissi ed invariati. Dal secondo anno i prezzi potranno essere sottoposti alla revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 9 delle "Condizioni Generali di Contratto" per le forniture di beni e servizi Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica - Area Vasta Venezia Rovigo.



ART. 15 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso ciascun reparto o domicilio del paziente dell'Azienda e dovrà essere riconosciuta dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei sistemi, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà le Aziende Sanitarie, che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa anche in sede di effettivo utilizzo dei sistemi.

L'accettazione dei sistemi non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti degli stessi, non rilevati all'atto della consegna. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti.

In ogni momento, a cura delle Aziende Sanitarie, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della/e Ditta/e aggiudicataria/e qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, le aziende sanitarie li respingeranno ai fornitori che dovranno sostituirli entro **24 ore solari**. Mancando o ritardando i fornitori ad uniformarsi a tale obbligo, le Aziende Sanitarie potranno provvedere all'approvvigionamento di beni similari sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre alle eventuali penali previste all'articolo successivo.

In qualsiasi momento e senza alcuna necessità di preavviso, le singole Aziende Sanitarie, anche tramite Società esterne, avranno la facoltà di procedere ai controlli che a propria insindacabile discrezione riterranno opportuni per accertare la regolare esecuzione della fornitura, pur senza arrecare irragionevoli pregiudizi alla Ditta aggiudicataria.

Nell'ambito di tale attività, i soggetti a ciò debitamente autorizzati da ogni singola Azienda Sanitaria, avranno titolo ad accedere liberamente ed in ogni momento ai locali e luoghi nei quali l'Impresa aggiudicataria opera per l'esecuzione del contratto e, comunque, ad accertare la regolarità di ogni fase del contratto. L'Impresa aggiudicataria, per il tramite del proprio personale incaricato, fornirà ad ogni singola Azienda Sanitaria tutta l'assistenza necessaria a permettere lo svolgimento dei controlli di cui sopra.

Ogni singola Azienda Sanitaria darà tempestiva comunicazione all'Impresa aggiudicataria di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata, compresa la mancata e/o ritardata consegna. Le anomalie accertate verranno contestate nel dettaglio, con le modalità previste dall'art. 16 "Contestazioni e penalità"

ART. 16 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Nel caso di disservizi segnalati dal Direttore dell'Esecuzione le Aziende Sanitarie contesteranno, tramite il R.U.P. aziendale, per iscritto gli inadempimenti, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le contro deduzioni scritte. Una Commissione composta dal Responsabile Dirigenza Medica o suo sostituto o dal Responsabile Distretto o suo sostituto, dal Responsabile dell'U.O. Provveditorato o dal Responsabile dell'U.O. Gestione Servizi Alberghieri o suo sostituto, valuterà le contro deduzioni fornendo ai RUP aziendali i necessari elementi per decidere sull'applicabilità delle penali.



Le singole Aziende Sanitarie, fermo restando ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, potranno applicare le seguenti penalità relative a ciascuna infrazione riscontrata:

- in caso di ritardo di consegna rispetto ai tempi fissati dal presente capitolato: € 250,00/die fino ad un massimo di € 500,00;
- in caso di mancata sostituzione dei sistemi riscontrati difettosi o difformi rispetto ai tempi fissati da parte del presente capitolato: € 250,00/die fino ad un massimo di € 500,00;
- in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria/straordinaria e di mancata sostituzione delle unità non riparabili entro le 24 ore solari successive: € 500,00;
- in caso di mancata effettuazione delle sanitizzazioni obbligatoriamente previste e secondo le scadenze indicate € 1.000,00;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori della ditta, verrà applicata una penale di € 1.000,00;

Ciascuna Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte relative alla fornitura.

Le Aziende Sanitarie potranno inoltre risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo nella consegna e/o nella sostituzione superi i 2 giorni naturali.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria.

Gli importi, per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72, oppure verranno decurtati direttamente, da parte dell'Azienda dalla cauzione definitiva o sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi.

Qualora la/e Ditta/e dovesse/ro disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, ogni Azienda Sanitaria potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della disdetta contrattuale.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 "Contestazioni e penalità" potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di due contestazioni scritte relative alla fornitura;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti generali richiesti dal bando di gara;

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare la fornitura alla seconda classificata o in sua



assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

ART. 18 - CONTRATTO

Tutte le spese conseguenti e inerenti i contratti sono a carico delle ditte aggiudicatarie.

ART. 19 - FORO

Per le controversie che non potranno venire risolte in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Venezia sia per i contratti relativi alle Aziende ULSS 12 e 14 sia per le controversie relative alla procedura di gara.

ART. 20 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

La/e ditta/e aggiudicataria/e garantisce/scono la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si impegna/no altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. accettando la nomina a Responsabile/i Esterno/i del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà/anno in ragione del contratto.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" per le forniture di beni e servizi Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica - Area Vasta Venezia Rovigo visionabili sul sito aziendale, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.